

(N. 2457)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1952

Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per il periodo 1° giugno 1947-30 giugno 1952 e determinazione dei rimborsi allo Stato ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per il periodo medesimo.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, stabilisce che « lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici ». Questa somma, secondo la stessa disposizione, deve tendere a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale.

L'applicazione della suindicata norma va, per ragioni intuitive, considerata, in linea di principio, nel quadro delle altre norme statutarie, specie di quelle di natura finanziaria, che hanno trovato una provvisoria disciplina con il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, in base al quale, com'è noto, alla Regione è stata assegnata, nei limiti previsti dal decreto stesso, la quasi totalità delle entrate erariali riscosse in Sicilia con esclusione di quelle di cui al 2° comma dell'articolo 36 dello Statuto,

mentre si è riservato allo Stato di continuare a provvedere per conto dell'Amministrazione regionale al pagamento, salvo rimborso, delle spese relative ai servizi di spettanza della Regione fino al trasferimento dei servizi stessi mediante norme di attuazione.

Dal 1948, comunque, si è ugualmente intervenuti nell'ambito delle disposizioni di cui al citato articolo 38 dello Statuto in sede di emanazione del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, concernente provvedimenti a favore di varie Regioni dell'Italia meridionale e delle Isole e della legge 29 dicembre 1948, n. 1522 contenente l'autorizzazione della spesa di lire 20 miliardi da ripartire fra le varie Regioni stabilendosi che nella determinazione del contributo di solidarietà nazionale avrebbe dovuto tenersi conto delle spese sostenute per l'esecuzione delle opere rientranti nella competenza della Regione.

Inoltre, con la legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, si

è stabilito che, ai fini dell'articolo 38 dello Statuto, dovrà tenersi conto della spesa per lavori pubblici compresi nei programmi particolari delle opere relative alla Sicilia.

Con l'articolo 1 della legge che, ora, viene sottoposta all'approvazione, tenuto conto delle somme assegnate per lo stesso titolo in virtù delle disposizioni contenute nei citati provvedimenti, della situazione della Regione siciliana anche in rapporto alle altre Regioni e del programma finalistico al cui raggiungimento lo Stato deve tendere, ai sensi del 2° comma dell'articolo 38, muovendosi nel quadro delle sue possibilità finanziarie e di un'equa visione delle esigenze delle altre Regioni, si propone che la misura del detto contributo a titolo di solidarietà nazionale, per il periodo 1° giugno 1947-30 giugno 1952 resti fissata nell'importo di lire 55 miliardi.

L'articolo 2 regola, per il medesimo periodo 1° giugno 1947-30 giugno 1952 l'importo globale dei versamenti che la Regione deve effettuare allo Stato ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 507, per le spese che esso ha sostenuto per i servizi statali, compreso il personale di competenza della Regione. Considerato che la precisa determinazione di quanto dovuto dalla Regione è materia di estrema difficoltà anche perchè varie e complesse questioni che la condizionano non sono state ancora risolte e che l'onere attinente a talune voci risulta già trasferito direttamente a carico del bilancio Regionale, l'importo medesimo viene, d'intesa con la Regione, fissato in via definitiva — ma limitatamente a detto periodo, restando impregiudicata la soluzione per gli anni avvenire — nella somma di lire 37 miliardi.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il contributo a titolo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 38 dello Statuto della Regione Siciliana viene determinato, per il periodo 1° giugno 1947-30 giugno 1952 nell'importo di lire 55 miliardi anche in rapporto al disposto degli articoli 14 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, 5 della legge 29 dicembre 1948, n. 1522 e 25 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

### Art. 2.

La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della Regione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, dovuta a titolo di rimborso dalla Regione, viene determinata, in via definitiva, per lo

stesso periodo 1° giugno 1947-30 giugno 1952 di cui al precedente articolo, nell'importo di lire 37 miliardi.

### Art. 3.

All'onere previsto dall'articolo 1 verrà fatto fronte per lire 30 miliardi con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 4 novembre 1951, n. 1196, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1950-1951 e per lire 25 miliardi con le maggiori entrate recate dal terzo provvedimento legislativo di variazioni ai bilanci per l'esercizio finanziario 1951-52.

### Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.